Sentenza n. 3112/2023 pubbl. il 07/07/2023 RG n. 1988/2017

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO

Seconda sezione civile

In persona del giudice dott. Andrea Luce, ha deliberato di pronunziare la seguente

SENTENZA

nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 4197/2016 del Giudice di pace di Salerno, pubblicata il 7 settembre 2016, iscritto al **n. 1988 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017**, rimesso in decisione all'udienza del 5 aprile 2023 e pendente

TRA

Condominio di piazza San Francesco n. 12 di Salerno (P. IVA 032600106510), in persona dell'amministratore in carica, rappresentato e difeso, per procura speciale in calce alla citazione di primo grado e delibera assembleare del 5 gennaio 2017, dall'avvocato Fabio Rosario Bottoni (c.f. BTTFRS65M10G813F), presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla piazza San Francesco n. 12

Ε

Bernardo Morrone. Salerno 18 febbraio 1962 nato (c.f. MRRBNR62B18H703T), rappresentato e difeso, per procura speciale allegata al ricorso monitorio, dall'avvocato Marilena Martuscelli (c.f. MRTMLN65C66H703Z), presso il cui studio elettivamente domicilia in Salerno, alla piazza Casalbore n. 32 - appellato -



RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

1.- Il processo di primo grado.

Con citazione notificata il 27 febbraio 2014, il Condomino di piazza San Francesco n. 12 di Salerno propose opposizione al decreto ingiuntivo n. 3105/2013, notificatogli il 21 gennaio 2014, col quale il Giudice di pace di Salerno gli aveva ingiunto il pagamento di € 2.000,00 in favore dell'ing. Bernardo Morrone, somma da quello reclamata a saldo di pretese competenze professionali relative ai lavori commissionati con delibera assembleare del 13 aprile 2007. L'opponente argomentò del "difetto di competenza e/o giurisdizione del Giudice adito, per la presenza della clausola compromissoria nel contratto d'opera professionale posto a fondamento della domanda ingiuntiva", oltre che dell'infondatezza della pretesa creditoria per il difetto della prestazione e la responsabilità professionale dell'ingegnere nel compimento della sua opera, fonte di gravi danni.

Costituendosi con comparsa del 23 giugno 2014, Bernardo Morrone eccepì la nullità della clausola arbitrale riportata al n. 6 della convenzione inter partes, non specificamente sottoscritta, e l'infondatezza di ogni avversa contestazione, avendo correttamente adempiuto al mandato professionale.

La causa, istruita con l'acquisizione di documenti, fu definita dall'adito giudice di pace con la sentenza n. 4193/2016.

2.- La sentenza appellata.

Con la sentenza n. 4193/2016, resa il 9 marzo 2016 e pubblicata il 7 settembre 2016, il Giudice di pace di Salerno respinse la spiegata opposizione e confermò l'opposto decreto ingiuntivo, condannando il Condominio al



pagamento delle spese del giudizio.

3.- Il processo di appello.

Con citazione notificata il 25 febbraio 2017 il Condominio di piazza San Francesco n. 12 di Salerno impugnò dinanzi a questo Tribunale di Salerno detta decisione, lamentandone l'erroneità per non avere rilevato ed affermato il "difetto di competenza e giurisdizione" dell'adito giudice e la "improponibilità del decreto ingiuntivo", in ragione della valida "clausola compromissoria" prevista dall'art. 6 del contratto inter partes del 13 aprile 2007, e per avere respinto le sue doglianze in punto di "grave inadempimento contrattuale nell'espletamento del mandato professionale", risultando dalla contabilità finale dei lavori contabilizzate opere diverse da quelle approvate dall'assemblea condominiale e del contratto di appalto, con aggravio di costi di circa € 40.000,00, l'indebita sottrazione del portone del fabbricato, di pregevole fattura lignea, la mancata applicazione della penale all'impresa appaltatrice per la ritardata esecuzione delle opere, e comunque non essendo stati completati i lavori, essendo comparse tracce d'umidità ed erroneamente posata la pavimentazione del cortile comune. L'appellante, quindi, chiese: "Accogliersi l'appello e, per l'effetto, rigettata ogni contraria istanza, in totale riforma della gravata sentenza, 1) dichiarare il difetto di competenza funzionale e/o giurisdizione in favore del "Collegio Arbitrale" previsto dall'art.6 del contratto d'opera stipulato tra le parti in data 13.04.2007; 2) In conseguenza dichiarare nullo e pertanto revocare, il decreto ingiuntivo n.3105/2013, reso dal Giudice di Pace di Salerno, per difetto di incompetenza e/o giurisdizione; 3) Condannare l'ing. Bernardo Morrone al pagamento delle spese del I° e II° grado di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario".

Costituendosi con comparsa del 26 maggio 2017, Bernardo Morrone eccepì l'infondatezza dell'avverso gravame, per la nullità della clausola compromissoria, non specificamente approvata dalle parti e comunque non operante per le domande riconvenzionali proposte dal Condominio, la meritevolezza della sua pretesa di pagamento del saldo delle maturate spettanze professionali e l'infondatezza delle contestazioni mosse al suo operato. L'appellato, quindi, chiedeva "il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese; in subordine la condanna dell'appellante al pagamento della stessa somma ingiunta, con vittoria di spese".

All'udienza del 5 aprile 2023, celebrata ex art. 127 ter c.p.c., la causa, sulle conclusioni telematicamente trasmesse dalle parti, conformi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo, era riservata in decisione, con la concessione dei termini per il deposito di scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c., l'ultimo dei quali scadeva il 26 giugno 2023.

4.- La decisione del Tribunale.

4.1.- Col primo motivo di gravame, l'appellante Condominio si duole del rigetto della proposta eccezione di difetto di giurisdizione dell'adito giudice ordinario, per la validità della clausola arbitrale pattuita inter partes.

L'articolo 6 del contratto stipulato i 13 aprile 2017 tra il Condominio ed il tecnico Bernardo Marrone così recita: "le controversie tra le parti potranno essere dirette e/o risolte solo mediante il ricorso all'arbitrato rituale: ogni parte nominerà il suo arbitro e questi potranno in caso di accordo nominare il



Presidente del Collegio Arbitrale. In caso di disaccordo il Presidente sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Salerno" (v. in prod. appellante): la clausola introduce chiaramente una deroga alla giurisdizione ordinaria, in favore di un collegio arbitrale.

È errata la decisione di primo grado nella parte in cui assume l'invalidità della clausola perché "non reca l'approvazione specifica della clausola n.6) come prescritto dalle disposizioni di cui all'art.1341 comma II cc" (così' nella motivazione della sentenza).

Ed invero, in tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Al contrario, non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (cfr. per tutte Cass., Sez. 6 - 2, ordinanza n. 20461 del 28/09/2020). Il testo negoziale in esame, che l'istruttoria non ha chiarito da chi fosse stato predisposto, regola il solo rapporto tra le parti, relativo ad un singolo e specifico incarico professionale, come reso evidente dall'intestazione, nella quale sono richiamate puntualmente tutte le indicazioni utili all'identificazione dei contraenti, e dal suo contenuto, precisamente riferito, all'art. 1, alla "redazione della relativa pratica/progetto, intesa cioè quale DIA per il Comune di Salerno, computo metrico estimativo a base di appalto, direzione lavori, sicurezza del cantiere, contabilità dei lavori, e tutto quanto necessario per il buon fine dei lavori, sino alla conclusione degli stessi ed alla redazione del certificato di regolare esecuzione ed ultimazione dei lavori", ed, quanto agli altri quattro articoli, all'onorario (determinato nella percentuale dell'8% dell'importo a base d'asta, come da offerta del professionista) ai tempi di esecuzione, alle modalità ed ai tempi di pagamenti del compenso.

Ne segue, per la inequivoca volontà delle parti di derogare alla giurisdizione ordinaria e di riservare ad arbitri la definizione di ogni controversia.

La presenza di una (valida) clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale (cfr. per tutte Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25939 del 24/09/2021 e Sez. 2, sentenza n. 5265 del 04/03/2011).

Nella fattispecie in esame, pertanto, avendo il Condominio convenuto ritualmente sollevato, con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dalla ricorrente, l'eccezione di proponibilità della domanda di Bernardo



Marrone, in accoglimento del gravame, va annullata la sentenza di primo grado e va dichiarata l'improcedibilità del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e la conseguente nullità del provvedimento monitorio emesso su domanda del citato Bernardo Marrone.

5.- Le spese.

La soccombenza dell'appellato, da ravvisarsi per la manifestata insistenza nell'operatività della giurisdizione ordinaria ad onta dell'eccezione sollevata dall'opponente Condominio, ne impone la condanna alla refusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado del giudizio, che vanno distratte e liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri dettati dai decreti del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modifiche, tenuto conto del valore della lite, della natura delle questioni trattate, dell'impegno professionale profuso nelle varie fasi del processo e del mancato svolgimento in questa fase d'impugnazione di una vera e propria fase istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale di Salerno, Seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal Condominio di piazza San Francesco n. 12 avverso la sentenza n. 4193/2016 del 7 settembre 2016 del Giudice di pace di Salerno, così provvede:

 accoglie l'appello e, in riforma della gravata decisione, dichiara improcedibile il giudizio di opposizione proposto dal Condominio di piazza San Francesco n. 12 di Salerno avverso il decreto ingiuntivo n. 3105/2013 del Giudice di pace di Salerno, che dichiara nullo, per essere la controversia riservata ad un collegio arbitrale;



Sentenza n. 3112/2023 pubbl. il 07/07/2023 RG n. 1988/2017

2) condanna l'appellato Bernardo Marrone a pagare all'appellante Condominio di piazza San Francesco n. 12 di Salerno le spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in complessivi € 76,00 per esborsi ed € 850,00 per compensi professionali e per la presente fase di appello in € 174,00 per esborsi ed € 1.400,00 per compensi professionali, importi maggiorati di rimborso forfetario per spese generali nella misura del 15% di quei compensi, IVA e CPA come per legge, e che direttamente attribuisce all'avvocato Fabio Rosario Bottoni.

Salerno, 5 luglio 2023.

II giudice

dott. Andrea Luce

